

DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2018
296/2018/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA COOPGAS S.R.L NEI CONFRONTI DI CPL
DISTRIBUZIONE S.R.L.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1020^a riunione del 24 maggio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, 75/03, di approvazione del Codice di Rete predisposto da Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito anche: Codice di Rete di Snam Rete Gas o del RdB);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06, recante "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas" (di seguito: Codice di rete tipo distribuzione gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)" (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);

- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, l’Allegato A, recante il “Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (di seguito: “Testo integrato” o TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: deliberazione 292/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas, recante la “Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RQTG)” e, in particolare l’Allegato A (di seguito: RQTG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: deliberazione 250/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2015, 276/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 276/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 223/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 223/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e, in particolare, gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 20 marzo 2015, 4/2015 (di seguito: determinazione 4/2015);
- la nota 5 marzo 2018 (prot. generale dell’Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 14 luglio 2017 (prot. Autorità 23979 del 14 luglio 2017), Coopgas S.r.l. (di seguito: reclamante o Coopgas) ha contestato a CPL Distribuzione S.r.l. (di seguito: gestore o CPL Distribuzione) la non corretta gestione delle apparecchiature e degli strumenti dei sistemi di misura

- nonché l'errata allocazione dei volumi di gas naturale relativamente ai mesi da giugno a settembre 2016 sul ReMi 34740501 (Alife), al mese di novembre 2016, sui ReMi 34744000 (Villa Literno), 34883001 (Pietrapaola), 34905001 (Bagnara Calabria), 34907101 (Cittanova), 34740501 (Alife) e 34747101 (Riardo) e al mese di dicembre 2016, sui ReMi 34741701 (Capriati) e 34747101 (Riardo);
2. con nota del 9 agosto 2017 (prot. Autorità 26801), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
 3. con successiva nota del 23 agosto 2017 (prot. Autorità 27842 del 29 agosto 2017), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
 4. con nota del 9 ottobre 2017 (prot. Autorità 32746), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni e, in particolare, di: *“i produrre i verbali di misura trasmessi dall'impresa di trasporto relativi al gas naturale consegnato al ReMi 34740501 (Alife), nel periodo da giugno a settembre 2016, nonché ai ReMi 34744000 (Villa Literno), 34883001 (Pietrapaola), 34905001 (Bagnara Calabria) e 34907101 (Cittanova), nel mese di novembre 2016; ii) indicare, in relazione ai ReMi 34740501 (Alife), 34741701 (Capriati) e 34747101 (Riardo) e per i mesi di novembre (Alife e Riardo) e dicembre (Capriati e Riardo) 2016, le azioni intraprese al fine di garantire la corretta rilevabilità, messa a disposizione e trasmissibilità dei dati di misura ai soggetti aventi diritto, conformemente a quanto previsto dal capitolo 11, paragrafo 2, del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” (deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, All. A)”*;
 5. con nota del 18 ottobre 2017 (prot. Autorità 34244 del 19 ottobre 2017), il gestore ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità;
 6. con nota del 30 ottobre 2017 (prot. Autorità 35417), l'Autorità ha inviato una seconda richiesta di informazioni al gestore, in particolare chiedendo di: *“a) produrre copia dei file recanti i dati di misura trasmessi a Snam Rete Gas S.p.a. ai fini della determinazione delle sessioni di bilanciamento per i periodi e per i ReMi oggetto del presente reclamo; b) relativamente a quanto riportato nella nota del 23 agosto 2017 (prot. Autorità 27842 del 29/08/2017), fornire dettagliate spiegazioni in ordine alle modalità impiegate per determinare la quota della penale, pari a euro 8.664, 72, che CPL S.r.l. sarebbe disposta a corrispondere a Coopgas S.r.l. a fronte della errata stima dei consumi industriali sull'impianto di Riardo, nel mese di dicembre 2016; c) relativamente a quanto riportato nella comunicazione del 16 giugno 2017 (doc. 20 allegato alla nota del 14 luglio 2017, prot. Autorità 23979 del 14/07/2017) e, in particolare, alla richiesta trasmessa a Snam Rete Gas di rideterminare, con riguardo ai ReMi di Riardo e Alife per il periodo di novembre 2016, “l'immesso giornaliero con conseguente bilanciamento delle partite fisiche”, chiarire se con tale affermazione s'intende che Snam Rete Gas S.p.a. ha poi provveduto a emettere un nuovo bilancio definitivo per il mese di novembre 2016”*;
 7. il gestore ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità con due distinte note del 9 novembre (prot. Autorità 36808 e 36807), una, completa di tutte le informazioni richieste, inviata solamente all'Autorità poiché contenente dati

- commercialmente sensibili, l'altra, priva dei suddetti dati, inviata anche al reclamante;
8. in data 13 novembre 2017 (prot. Autorità 37228 del 14 novembre 2017), il reclamante ha inviato una propria nota di replica alla risposta del gestore alla seconda richiesta di informazioni;
 9. in data 14 novembre 2017 (prot. Autorità 7153), l'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni a Snam Rete Gas in qualità di responsabile del bilanciamento, e, come tale, responsabile della gestione del *settlement* presso tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto, in particolare chiedendo, in relazione a quanto fatto presente dal gestore in ordine alle problematiche sui sistemi di telelettura installati presso i contatori dei propri impianti ReMi, se con riferimento al mese di novembre 2016 sul ReMi 34740501 (Alife) e sul ReMi 34747101 (Riardo) e al mese di dicembre 2016 sul ReMi 34741701 (Capriati) e sul ReMi 34747101 (Riardo), *“nelle attività di settlement del servizio di bilanciamento siano stati utilizzati i verbali di consumo relativi al gas naturale consegnato, riportanti i dati di misura rettificati”*;
 10. con nota del 21 novembre 2017 (prot. Autorità 38297 del 23 novembre 2017), Snam Rete Gas. ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità;
 11. in data 29 novembre 2017 (prot. Autorità 39634 del 5 dicembre 2017), il reclamante ha inviato una ulteriore memoria;
 12. in data 10 febbraio 2018 (prot. Autorità 4594) l'Autorità ha inviato una ulteriore richiesta di informazioni al RdB chiedendo in particolare *“con riguardo ai sistemi di misura automatizzati installati nei rispettivi punti di consegna degli impianti di distribuzione oggetto di indagine e con specifico riferimento ai verbali di misura...di conoscere le eventuali anomalie/malfunzionamenti dei sistemi di misura automatizzata che si sono registrati presso i suddetti ReMi, precisando quali apparati sono stati coinvolti (flow computer, apparati di telelettura..), la durata dell'anomalia/malfunzionamento, gli effetti che tali anomalie hanno prodotto ai fini della determinazione dei consumi dei prelievi giornalieri e, infine, le azioni intraprese da Snam Rete Gas per la determinazione dei consumi giornalieri effettivi”*;
 13. con nota del 6 marzo 2018 (prot. Autorità 8317 del 7 marzo 2018), Snam Rete Gas ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità;
 14. rispettivamente in data 11 aprile 2018 e in data 20 aprile 2018, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling e la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità hanno formulato, per i profili di competenza, il proprio parere tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

15. Ai fini della presente decisione rilevano le seguenti disposizioni contenute nel TISG, volto ad assicurare l'efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riguardo alla determinazione dell'energia

prelevata di competenza di ciascun utente del bilanciamento (di seguito: UdB). Il TISG prevede un'architettura del sistema basata sulle seguenti sessioni:

- (*Titolo 4*) una sessione di bilanciamento, che viene svolta mensilmente, con riferimento al mese precedente, per la determinazione delle partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto per ciascun giorno gas, i cui esiti comportano, per l'utente, l'applicazione di un corrispettivo (positivo/negativo) di disequilibrio e di un corrispettivo di scostamento, nel caso in cui abbia utilizzato una capacità di trasporto superiore a quella conferita;
- (*Titolo 5*) più sessioni di aggiustamento, che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente. Tali sessioni comprendono una procedura di conguaglio annuale, relativa all'anno civile precedente, e una procedura di conguaglio pluriennale, riferita al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente;

17. in coerenza con questa struttura di fondo, l'articolo 3 del TISG stabilisce che:

- (*comma 1*) sia l'impresa maggiore di trasporto, in qualità di RdB, a gestire il *settlement* presso tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto mediante il necessario coordinamento con i rispettivi gestori (*i.e.* imprese di distribuzione e le imprese di trasporto minori), secondo le modalità e nei termini previsti dalla regolazione;
- (*comma 2*) il RdB: a) determini le partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento e delle sessioni di aggiustamento di cui, rispettivamente, al Titolo 4 e al Titolo 5 del TISG; b) gestisca la piattaforma informatica, prevista dall'articolo 20 del TISG, funzionale alla mappatura dei rapporti intercorrenti tra UdB, utente della distribuzione (di seguito: UdD), e imprese di distribuzione, e agli scambi informativi per lo svolgimento delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento, ai sensi del Titolo 7 del TISG medesimo;
- (*comma 3*) al fine di consentire al RdB lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto collaborino all'attribuzione dei prelievi di gas agli UdB e agli UdD, ai sensi del Titolo 4 e del Titolo 5 del TISG;

18. per quanto riguarda gli obblighi imposti all'impresa di distribuzione, essi sono previsti dal Titolo 3, Sezione 1, dal Titolo 4, Sezione 1, e dal Titolo 5, Sezione 1, del TISG, e riguardano l'assegnazione del profilo di prelievo, nonché le attività di aggregazione delle misure e di profilazione in capo all'impresa di distribuzione, finalizzate, rispettivamente, all'effettuazione della sessione di bilanciamento gestita dal RdB e delle sessioni di aggiustamento;

19. in particolare l'articolo 7, stabilisce che:

- (*comma 1*) ogni anno, entro il 31 luglio, l'impresa di distribuzione assegna a tutti i punti di riconsegna nel proprio ambito di competenza un profilo di

- prelievo standard tra quelli elencati nella Tabella 3, in funzione della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica, al fine di un suo utilizzo a partire dall'inizio dell'anno termico successivo;
- (comma 1) con riferimento ai punti di riconsegna con uso civile, l'impresa di distribuzione associa la categoria d'uso del gas di cui alla Tabella 1 come segue:
 - a) ai punti di riconsegna con CA_{PdR} inferiore a 500 Smc è associata la categoria d'uso C2;
 - b) ai punti di riconsegna con CA_{PdR} compreso tra 500 e 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C3;
 - c) ai punti di riconsegna con CA_{PdR} superiore a 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C1.
19. l'articolo 20 del TISG assegna al RdB il compito di mettere a disposizione degli UdB una piattaforma informatica funzionale all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla regolazione in materia, disponendo, al comma 2, che tale piattaforma consenta:
- a) la comunicazione dei dati aggregati di misura e profilati, relativi alle sessioni di bilanciamento e aggiustamento da parte delle imprese di distribuzione di riferimento;
 - b) la messa a disposizione degli esiti delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento agli UdB;
 - c) la visibilità agli UdD dei dati di cui alla precedente lettera a) di propria competenza;
 - d) la gestione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema;
20. l'articolo 21 del TISG prevede che:
- (comma 1) la matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema definisca, per ciascun punto di consegna, a quali UdB debbano essere ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun UdD;
 - (comma 2) entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese il RdB comunichi all'impresa di distribuzione di riferimento l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per ciascun UdD;
20. gli obblighi informativi sono definiti all'articolo 24 del medesimo TISG, il quale prevede che:
- (comma 1) entro il giorno 16 del mese ciascuna impresa di distribuzione di riferimento determina e mette a disposizione del RdB, tramite la piattaforma informatica, i valori riferiti al mese precedente di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TISG, aggregando per ciascun UdD i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese ai sensi dell'articolo 23, comma 1;
 - (comma 2) i dati di cui al sopracitato comma 1 sono messi a disposizione anche di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna serviti dallo stesso nel mese di competenza;

21. l'articolo 24, inoltre, così come modificato con deliberazione 292/2013/R/gas, prevede, con riferimento agli obblighi informativi del distributore relativi alla sessione di bilanciamento, che:
- (*comma 2*) l'UdD ha diritto di segnalare all'impresa di distribuzione la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza, nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi. A tal fine, l'impresa di distribuzione rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD;
 - (*comma 3*) con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell'UdD di mancata o incompleta comunicazione dei valori di cui agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1 del TISG, l'impresa di distribuzione di riferimento mette a disposizione del RdB, e per conoscenza di ciascun UdD, i dati entro il giorno 19 del mese;
 - (*comma 4*) entro il medesimo termine di cui al precedente articolo 24, comma 3 del TISG, nei casi di inottemperanza da parte dell'impresa di distribuzione, l'UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di cui all'articolo 9 del medesimo TISG di propria pertinenza direttamente al RdB e, contestualmente, alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento;
22. con riferimento agli obblighi informativi nei confronti del responsabile del bilanciamento, rileva, inoltre, l'articolo 9 della deliberazione 138/04, il quale prevede che:
- (*comma 1*) l'impresa di distribuzione di riferimento renda noto al responsabile del bilanciamento, mediante l'apposita piattaforma informatica da questi messa a disposizione, per singolo punto di consegna
 - i dati identificativi di tutti gli utenti della rete alimentata da un determinato punto di consegna (*lettera a*);
 - le eventuali variazioni dei suddetti dati nei termini definiti dal responsabile del bilanciamento ai sensi del TISG (*lettera b*);
 - (*comma 2*) ciascuna impresa di distribuzione sottesa sia tenuta a comunicare all'impresa di distribuzione di riferimento i dati di cui al precedente comma nelle tempistiche e secondo le modalità da quest'ultima definite;
 - (*comma 3*) nei casi di richiesta di accesso per attivazione della fornitura di punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione 138/04, che costituiscono prima richiesta di accesso in relazione ad un punto di consegna della rete di distribuzione, l'impresa di distribuzione effettui quanto previsto al precedente comma 1, lettera a), entro un giorno lavorativo dalla data di ricezione della richiesta medesima;
23. con la deliberazione 250/2014/R/gas è stata approvata la proposta di aggiornamento del Codice di Rete del RdB e sono state accolte le seguenti richieste di Snam Rete Gas:
- di rivedere le tempistiche delle sessioni di aggiustamento, spostando le date indicate dalla regolazione rispettivamente da marzo a maggio e da agosto ad ottobre di ciascun anno, in modo da poter disporre di un adeguato margine di

- tempo per eseguire l'elaborazione dei dati comunicati dalle imprese di distribuzione, la determinazione e la messa a disposizione delle partite fisiche ed economiche agli UdB e la fatturazione delle medesime;
- di applicare, per la prima volta, la disciplina dell'aggiustamento con la sessione pluriennale, entro il mese di maggio 2015, in luogo della sessione di aggiustamento annuale di agosto 2014, per consentire il completamento dei lavori per l'adeguamento dei sistemi informativi;
24. con la deliberazione 276/2015/R/gas, l'Autorità, avendo ricevuto, a seguito della sessione di aggiustamento del mese di maggio 2015, diverse segnalazioni riguardanti errori specifici e circoscritti con conseguenze sugli importi fatturati, ovvero più generali segnalazioni relative a richieste di modifica della regolazione vigente, ha approvato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata a maggio 2015, in particolare deliberando di *“sospendere il pagamento delle fatture emesse in esito alla sessione di aggiustamento di maggio, nonché il conteggio delle medesime nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti dell'utente, per il tempo necessario all'effettuazione delle verifiche del caso e, comunque, con tempistiche atte a garantire la corretta esecuzione della prossima sessione di aggiustamento”*;
25. con la deliberazione 670/2017/R/gas, l'Autorità, per un verso, ha rinviato *“a successivo provvedimento la definizione degli altri elementi utili al completamento della disciplina, comprese le modalità con le quali saranno gestite le rettifiche dei corrispettivi di scostamento, applicati per effetto di errore materiale o di misura”*; per l'altro, ha approvato le prime disposizioni in materia di *settlement* gas con specifico riferimento alla metodologia da utilizzare per la determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il c.d. *“periodo pregresso”*, ossia a partire dall'anno 2013 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement* gas, fissata all'1 gennaio 2020, recentemente adottata con la deliberazione 72/2018/R/gas;
26. con la deliberazione 223/2018/R/gas sono state approvate disposizioni in tema di conguaglio dei corrispettivi di scostamento nell'ambito delle sessioni di aggiustamento, per il periodo pregresso ossia dall'anno 2013 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement* gas;
27. rileva, inoltre, il Capitolo 11 del Codice di rete tipo distribuzione gas e, in particolare:
- a. il paragrafo 2, secondo cui l'impresa di distribuzione è tenuta a gestire l'attività di misura del gas al punto di consegna fisico dell'impianto di distribuzione con le seguenti responsabilità:
 - i. gestione e manutenzione del sistema di misura, nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
 - ii. rilevabilità, messa a disposizione e trasmissibilità dei dati di misura ai soggetti aventi diritto;

- iii. accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali nonché a gestire i sistemi di misura installati presso i punti di consegna fisici degli impianti di distribuzione con riferimento alle seguenti operazioni:
 - iv. taratura e controlli della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall'impresa di distribuzione;
 - v. generazione del dato di misura per punto di consegna fisico degli impianti di distribuzione. A tale proposito l'impresa di distribuzione deve garantire la corretta generazione del dato di misura relativo al gas immesso presso i punti di consegna fisici dell'impianto di distribuzione secondo modalità dipendenti dai sistemi di misura installati presso i punti medesimi;
28. il paragrafo 3.1, rubricato “Modalità di misura del gas riconsegnato” e i paragrafi 3.2 e 3.3 recanti, rispettivamente, “Criteri di controllo dei dati lettura” e “Funzionalità dei Gruppi di misura ”, che individuano nell'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di misura del gas al punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione; l'impresa di distribuzione è, infatti, responsabile della gestione, della manutenzione e del corretto funzionamento dei gruppi di misura gestiti e installati presso i punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione. Inoltre, per tutti i punti di riconsegna, in relazione ai dati di misura, l'impresa di distribuzione è altresì responsabile della rilevazione, messa a disposizione, trasmissione e archiviazione dei dati ai soggetti aventi diritto ovvero l'utente a cui il punto di riconsegna è abbinato;
29. rilevano, infine la RQTG ed il TIVG nonché la determinazione 4/2015 di standardizzazione dei flussi informativi relativi alla messa a disposizione delle misure.

QUADRO FATTUALE:

- 30. In data 14 novembre 2016, Coopgas trasmetteva a CPL Distribuzione una PEC con cui segnalava una incongruenza nell'allocazione giornaliera dei volumi di gas naturale, con riferimento ai mesi da giugno a settembre 2016, sul ReMi di Alife 34740501;
- 31. con PEC del 19 dicembre 2016, il reclamante segnalava al gestore ulteriori incongruenze nell'allocazione dei volumi di gas, con riferimento al mese di novembre 2016, per i ReMi 34744000 (Villa Literno), 34883001 (Pietrapaola), 34905001 (Bagnara Calabria) e 34907101 (Cittanova), che il gestore riscontrava con PEC del 21.12.2016, riferendo di aver corretto il dato relativo al ReMi di Villa Literno e di non aver riscontrato altre anomalie rispetto a quanto ulteriormente segnalato dal reclamante;
- 32. ancora, in data 20 gennaio 2017, il reclamante comunicava al gestore di aver subito da parte del proprio fornitore al ReMi, nonché *shipper*, Estra Energie S.r.l.

- (di seguito anche: Estra Energie o *shipper*), l'applicazione di due penali, per supero di capacità giornaliera, sui ReMi di Riardo e Alife, per il mese di novembre 2016, di importi rispettivamente di €5.905,35 e di €187,28;
33. successivamente, il reclamante dall'esame dei verbali di misura del gas consegnato nel mese di novembre 2016, da Snam Rete Gas rilevava che sul ReMi 34747101 (Riardo) la "telelettura non era funzionante", e che sul ReMi 34740501 (Alife), la "misura automatizzata era guasta";
 34. in data 6 febbraio 2017, il reclamante comunicava a CPL Distribuzione di aver ricevuto l'addebito di ulteriori penali da parte del medesimo fornitore Estra Energie, per superamento di capacità giornaliera per il mese di dicembre 2016, sui ReMi 34741701 (Cipriati) e 34747101 (Riardo), di importi rispettivamente di €6.337,32 e €17.089,58 e anche in questo caso il reclamante, effettuando una verifica dei relativi verbali di SRG, rilevava che per entrambi i suindicati ReMi (Riardo e Cipriati), la "telelettura non era funzionante";
 35. con reclamo del 18 maggio 2017, Coopgas chiedeva formalmente al gestore di prendere posizione sia sulle cause dell'errata allocazione dei volumi di gas naturale, sia in ordine alla conseguente applicazione delle penali da parte dello *shipper*;
 36. con nota del 16 giugno 2017, il gestore, ribadendo la correttezza dei dati di consumo forniti, individuava l'origine della problematica nel fatto che "nel mese di novembre 2016, sugli impianti di Alife (ReMi 34740501) e di Riardo (ReMi 34747101), in assenza di dati dai sistemi di telelettura per brevi periodi temporali, Snam Rete Gas ha recuperato solamente il dato relativo al volume totale transitato, senza scaricare il dettaglio giornaliero ed ha distribuito in maniera costante i volumi, non considerando il trend di prelievo storico sul REMI"; per quanto riguarda il mese di dicembre 2016, sull'impianto di Capriati al Volturmo (ReMi 34741701) "si è riscontrata un'erronea trascrizione della lettura iniziale (da parte dell'operatore Snam) che ha generato una stima sovradimensionata dei volumi effettivamente transitati in cabina, durante alcuni giorni di assenza di dati dalla telelettura", mentre sull'impianto di Riardo (ReMi 34747101), "si è verificata una duplice problematica ossia che: i) nei primi giorni del mese, in assenza di dati dal sistema di telelettura per un breve periodo temporale, Snam Rete Gas ha recuperato solamente il dato relativo al volume totale transitato, senza scaricare il dettaglio giornaliero ed ha distribuito in maniera costante i volumi, non considerando il trend di prelievo storico sul ReMi; ii) negli ultimi giorni del mese, in assenza di trasmissione del dato di consumo da parte di un misuratore dotato di sistema di telelettura ed installato presso un'utenza industriale, il *software* gestionale ha erroneamente attribuito un consumo pari a zero al suddetto PdR, con conseguente allocazione non corretta dei consumi";
 37. con la medesima nota il gestore, respingendo ogni addebito mosso dal reclamante, si rendeva, tuttavia, disponibile a rimborsare a Coopgas la quota di penale derivante dall'errata stima dei consumi industriali sulla cabina di Riardo, relativamente agli ultimi giorni del mese di dicembre 2016, imputabile a

problemi di funzionamento del *software* gestionale in uso e quantificabile in € 8664.72.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

38. Il reclamante lamenta la errata trasmissione, da parte del gestore al RdB, dei dati di misura funzionali all'esecuzione della sessione di bilanciamento con riferimento ai mesi da giugno a settembre 2016 sul ReMi 34740501 (Alife), con riferimento al mese di novembre 2016 sui ReMi 34744000 (Villa Literno), 34883001 (Pietrapaola), 34907101 (Cittanova) e 34905001 (Bagnara Calabria), nonché la conseguente applicazione di penali da parte dello *shipper* per supero della capacità sui ReMi di Riardo e Alife per il mese di novembre 2016 e sui ReMi Riardo e Capriati per il mese di dicembre 2016, imputabile in tutti i casi al malfunzionamento dei sistemi di telelettura dei misuratori del gestore;
39. in particolare, il reclamante afferma che l'errata allocazione dei volumi di gas naturale e l'applicazione delle penali sui vari ReMi coinvolti sono diretta conseguenza dalla cattiva gestione dei dati di misura e/o indisponibilità dei dati di consumo provenienti dai sistemi di telelettura dei misuratori di competenza del gestore e ascrivibili, dunque, ad una condotta negligente di CPL Distribuzione;
40. il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità di accertare la violazione, da parte del gestore, della regolazione in materia di misura, di bilanciamento e in punto di aggregazione delle misure e di profilazione, nonché dell'obbligo di diligenza "qualificata" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. a cui il gestore è tenuto nell'esercizio di tali attività;
41. il reclamante chiede, inoltre, di porre a carico di CPL Distribuzione il pagamento delle citate penali.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

42. Il gestore chiede che l'Autorità voglia respingere la pretesa del reclamante ritenendo di non essersi in alcun modo reso inadempiente rispetto ad alcuna delle disposizioni regolatorie dell'Autorità, né di aver violato l'obbligo di diligenza "qualificata" *ex art.* 1176, comma 2 del c.c.;
43. in particolare, con riferimento alle allocazioni relative al ReMi Alife, caricate sul portale di SRG per il periodo giugno-settembre 2016, il gestore afferma che il reclamante, pur avendo a disposizione i dati trasmessi dal gestore nel rispetto della tempistica prevista dalla vigente regolazione in materia, ha segnalato le anomalie solo dopo alcuni mesi (14 novembre 2016) e, dunque, ben oltre il termine di due giorni dal ricevimento dei dati da parte del gestore, previsto dal TISG;
44. con riferimento alle allocazioni relative ai ReMi di Villa Literno, Pietrapaola, Bagnara Calabria e Cittanova, caricate sul portale SRG per il mese di novembre 2016, il gestore riferisce di aver verificato le anomalie segnalate dal reclamante - nello specifico "una serie di punta di prelievo anomala" - e di avere ravvisato la

- necessità di intervenire correggendo solo il dato relativo al ReMi di Villa Literno, riscontrando negli altri casi l'assenza di anomalie e dunque di avere ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla regolazione;
45. per quanto riguarda l'applicazione delle citate penali al reclamante per supero della capacità giornaliera, in relazione al mese di novembre 2016, da parte dello *shipper* (per un importo pari a €5905,35 per il ReMi di Riardo e pari a €187,28 per il ReMi di Alife), il gestore contesta ogni addebito, ribadendo che la segnalazione con cui il reclamante ha rilevato le anomalie sia stata tardiva, sia rispetto al termine di due giorni previsto dall'art. 24, comma 2 del TISG per eventuali segnalazioni da parte dell'UdD, sia rispetto al termine di due giorni previsto dal Capitolo 9, paragrafo 4.2 del codice di rete di Snam Rete Gas per eventuali segnalazioni da parte dell'UdB;
 46. pertanto, ad avviso del gestore, né Coopgas, né il suo *shipper* hanno esercitato, nei termini espressamente previsti dalla disciplina vigente in materia, la facoltà loro concessa di segnalare eventuali anomalie;
 47. a difesa del proprio operato, il gestore afferma, inoltre, che “il superamento della capacità giornaliera che ha determinato l'imputazione delle sopraccitate penali a Coopgas è dipeso dal fatto che, come si è appreso dall'analisi di quanto bilanciato dal RdB, nel mese di novembre 2016 sui due ReMi di Alife e di Riardo, essendosi verificato un problema sui sistemi di telelettura installati presso il contatore collocato nell'impianto ReMi, che per brevi periodi di tempo non hanno trasmesso i dati relativi ai quantitativi di gas immessi in ReMi, Snam Rete Gas ha recuperato solamente il dato relativo al volume totale transitato in ReMi, senza scaricare il dettaglio giornaliero ed ha distribuito in maniera costante i volumi, non considerando il *trend* di prelievo storico sul ReMi”;
 48. pertanto, il gestore ritiene da un lato di essersi “tempestivamente attivato per risolvere l'anomalia del sistema di telelettura che ha comportato la mancata trasmissione, per un breve lasso di tempo, del dato relativo al gas immesso in ReMi e, dall'altro lato, ha immediatamente provveduto a richiedere al trasportatore la rideterminazione del dato relativo al gas immesso giornaliero con conseguente bilanciamento delle partite fisiche; rideterminazione a cui Snam Rete Gas ha poi provveduto, come emerge dai verbali di consumo rettificati”;
 49. anche con riferimento alle presunte irregolarità nei sistemi di misura ai ReMi di Capriati a Volturno e Riardo nel mese di Dicembre 2016, il gestore ritiene che “né il reclamante né il suo *shipper* hanno esercitato tempestivamente la facoltà loro riconosciuta dal sistema all'art. 24, comma 2 del TISG e al Capitolo 9, paragrafo 4.2 del codice di rete di Snam Rete Gas”. Anche per i suddetti ReMi il gestore riferisce che “il superamento della capacità giornaliera che ha determinato l'imputazione della penale a Coopgas è dipeso dal fatto che nel mese di dicembre 2016, essendosi verificato un problema sui sistemi di telelettura installati presso il contatore collocato nell'impianto ReMi, che per brevi periodi di tempo non hanno trasmesso i dati relativi ai quantitativi di gas immessi in ReMi, Snam Rete Gas ha recuperato solamente il dato relativo al volume totale transitato in ReMi, senza scaricare il dettaglio giornaliero ed ha distribuito in

maniera costante i volumi, non considerando il *trend* di prelievo storico sul ReMi”;

50. in conclusione, il gestore ritiene di aver correttamente applicato le disposizioni regolatorie dell’Autorità e di non avere violato l’obbligo di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2 del c.c.;
51. per quanto concerne, invece, la penale, egli ritiene che Snam Rete Gas “non sarebbe titolata ad applicare alcuna penale” in quanto essa si applica solo in caso di effettivo superamento di capacità; superamento che, nel caso di specie, non si è verificato.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

52. Oggetto della presente controversia è l’accertamento del rispetto, da parte dell’impresa di distribuzione, degli obblighi ad essa imposti dalla regolazione in materia di:
 - a. allocazione dei volumi di gas naturale (*settlement*) e, in particolare, dall’articolo 24, comma 1 del TISG, che impone al distributore di mettere a disposizione del RdB, tramite la piattaforma informatica prevista dall’articolo 20 del TISG medesimo, i valori riferiti al mese precedente di cui al comma 1 dell’articolo 9, lettere a), b), c) e d);
 - b. rilevazione, messa a disposizione, trasmissione, accuratezza e correttezza dei dati rilevati dai sistemi di misura installati presso i punti di consegna fisici degli impianti di distribuzione (impianti REMI), previsti del capitolo 11, paragrafo 2, lettera b) del Codice di Rete tipo distribuzione gas.
53. Con riferimento alla allocazione dei volumi di gas naturale, in via preliminare, si rileva che il capitolo 11, paragrafo 3 del Codice di Rete tipo distribuzione gas stabilisce che l’impresa di distribuzione (in qualità di responsabile dell’intero assetto della misura del gas e specificamente della rilevazione e messa a disposizione dei dati), per tutti i Punti di Riconsegna (di seguito: PdR) presso i quali ha installato e gestisce gruppi di misura, è responsabile anche dell’accuratezza e della correttezza dei dati di misura del gas riconsegnato presso tali punti;
54. inoltre, sulla base della vigente regolazione (articolo 24, comma 1 del TISG), le imprese di distribuzione hanno l’obbligo di mettere a disposizione del RdB i valori di prelievo funzionali al bilanciamento per ogni UdD che sia presente sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 20 del TISG e, pertanto, sono tenuti a porre in essere i controlli ritenuti più idonei per verificare il corretto adempimento di tali attività;
55. con riferimento all’assetto delle responsabilità per la errata trasmissione al RdB dei dati di misura del reclamante, è opportuno richiamare il paragrafo 5, capitolo 10 del Codice di Rete del RdB laddove è statuito che *“In relazione alle attività inerenti la misura del gas, il Trasportatore è responsabile dell’acquisizione e della validazione dei dati, nonché dell’inoltro degli stessi all’Utente ed al*

- proprietario dell'impianto di misura, così come previsto al paragrafo 5.2 del capitolo "Misura del gas", mentre il titolare dell'impianto, quindi in questo caso l'impresa di distribuzione, "...(omissis)... è responsabile della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto stesso, in osservanza di tutte le norme previste dalle competenti autorità e delle proprie obbligazioni contrattuali", compresi gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale; inoltre, nel medesimo capitolo 10 relativo alla misura del gas e nella corrispondente procedura, si trovano i criteri che l'impresa di trasporto segue per la definizione dei quantitativi giornalieri immessi al riscontro di guasti o tarature di uno o più strumenti che compongono la catena di misura, qualora l'elaborazione delle quantità non possa "...(omissis)...venire garantita dai dati primari forniti dalle apparecchiature di riserva e controllo ove presenti, una volta accertata la loro corretta taratura ed il regolare funzionamento";*
56. tutto quanto premesso, con riferimento alle doglianze del reclamante circa la presunta errata trasmissione, da parte del gestore al responsabile del bilanciamento, dei dati di misura funzionali all'esecuzione della sessione di bilanciamento con riferimento ai mesi da giugno a settembre 2016 sul ReMi 3474050 (Alife), con riferimento al mese di novembre 2016 sui ReMi 34744000 (Villa Literno), 34883001 (Pietrapaola), 34907101 (Cittanova) e 34905001 (Bagnara Calabria), nonché la conseguente applicazione delle citate penali da parte dello *shipper* per supero della capacità sui ReMi di Riardo e Alife per il mese di novembre 2016 - di importi rispettivamente di €5.905,35 e di €187,28 - e sui ReMi Cipriati e Riardo per il mese di dicembre 2016 - di importi rispettivamente di €6.337,32 e €17.089,58 -, nel corso dell'istruttoria è stato accertato che le errate allocazioni in esito alla sessione di bilanciamento sono il frutto principalmente di errori riconducibili al malfunzionamento dei sistemi di telelettura del gestore installati nelle cabine ReMi, ossia al punto di ingresso della rete di distribuzione;
57. il gestore, infatti, nella richiamata memoria difensiva del 23 agosto 2017, ammette che *"il superamento della capacità giornaliera che ha determinato l'imputazione della penale a Coopgas è dipeso da....un problema sui sistemi di telelettura installati presso il contatore collocato nell'impianto ReMi, che per brevi periodi di tempo non hanno trasmesso i dati relativi ai quantitativi di gas immessi in ReMi"*;
58. tra l'altro, anche il RdB, in data 21 novembre 2017, in risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità, afferma che *"i dati di misura rettificati successivamente all'emissione dei bilanci definitivi di novembre e dicembre 2016 con riferimento ai Punti di Riconsegna indicati nella comunicazione del 14 novembre 2017, non sono stati presi in considerazione ai fini di tali bilanci."*;
59. per quanto riguarda la correzione delle suddette errate allocazioni ai punti di riconsegna delle cabine ReMi in questione, esse troveranno una più corretta determinazione in esito alla prossima sessione di aggiustamento, nell'ambito della quale l'RdB potrà utilizzare i dati rettificati riportati nei verbali di misura corretti dopo l'acquisizione di tutte le misure di competenza;

60. per quanto attiene, invece, all'individuazione della responsabilità per la errata trasmissione al RdB delle misure del reclamante e l'argomentazione del gestore secondo cui anche il reclamante avrebbe dovuto attivarsi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 del TISG, e comunicare all'impresa di distribuzione la presenza di eventuali errori materiali, entro i due giorni successivi, è opportuno evidenziare che la *ratio* complessiva ricavabile dal sistema regolatorio vigente è nel senso che entrambi i soggetti – impresa di distribuzione e UdD – siano tenuti a porre in essere comportamenti sinergicamente diretti al rispetto della regolazione in materia;
61. ed invero, oltre a prevedere i soprarichiamati obblighi in capo all'impresa di distribuzione, il TISG, al fine di evitare situazioni del tipo di quella verificatasi nel caso di specie, prevede in capo all'UdD: *i*) il diritto di segnalare all'impresa di distribuzione la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza, nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi (articolo 24, comma 2, TISG); *ii*) la facoltà di trasmettere i dati di prelievo di propria pertinenza direttamente al RdB e, contestualmente, alla controparte inadempiente (gestore), ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento (articolo 24, comma 4 del TISG);
62. tuttavia, è necessario chiarire che tali disposizioni a favore dell'UdD, (articolo 24 del TISG), sono state introdotte a tutela del medesimo, che in tal modo può agire nel proprio interesse – perché non si può escludere in assoluto un errore da parte dell'impresa di distribuzione nell'adempimento dei propri compiti – proprio al fine di evitare situazioni come quella verificatasi. Infatti, la mancata previsione della sopracitata facoltà potrebbe pregiudicare l'UdD che rilevasse la mancata/erronea attribuzione di prelievi, poiché questi è l'unico soggetto in grado di poter fornire dati diversi da quelli trasmessi dall'impresa di distribuzione;
63. nella specie, è effettivamente emerso dagli atti dell'istruttoria che il reclamante, pur avendo a disposizione tutte le informazioni utili, non ha esercitato le facoltà previste dal più volte citato articolo 24 del TISG;
64. ciononostante, i rilievi del gestore, espressi nella menzionata memoria difensiva, secondo cui *“non si può non rilevare come il reclamante, pur avendo avuto a disposizione i dati trasmessi dal gestore nel rispetto della tempistica prevista dalla vigente disciplina in materia, abbia atteso mesi prima di segnalare tali presunte anomalie e dunque ben oltre il termine di due giorni dal ricevimento dei dati previsto dal TISG”* e *“Né Coopgas né il suo shipper...hanno esercitato la facoltà loro concessa nei termini espressamente previsti dalla disciplina vigente in materia”*, non appaiono sufficienti a giustificare l'operato, non esonerandolo dall'obbligo di mettere a disposizione del RdB, entro il giorno 16 del mese, tramite la piattaforma informatica, i dati, corretti, riferiti al mese precedente (di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d) del TISG), come previsto dall'articolo 24, comma 1, del TISG.
65. Con riferimento, invece, alla rilevazione, messa a disposizione, trasmissione, accuratezza e correttezza dei dati rilevati dai sistemi di misura installati presso i punti di consegna fisici degli impianti di distribuzione (impianti REMI (cfr.

supra punto 52, lett. b), alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, si può affermare che:

- a. con riferimento all'impianto ReMi 34747101 (Riardo) e al periodo compreso tra il giorno 24 novembre e il giorno 20 dicembre 2016, gli apparati di telelettura non hanno funzionato e i dati di misura giornalieri sono stati resi disponibili tardivamente e a seguito di segnalazione inviata dal reclamante;
 - b. con riferimento all'impianto ReMi 34741701 (Capriati a Volturno) e al periodo compreso tra il giorno 23 e il giorno 31 dicembre 2016, gli apparati di telelettura non hanno funzionato e non sono stati resi disponibili i dati di misura giornalieri; di conseguenza non è stata garantita la generazione del dato di misura puntuale relativo al gas immesso presso i punti di consegna fisici, come previsto dalla lettera b), paragrafo 2, Capitolo 11 del Codice di Rete Tipo Distribuzione;
 - c. con riferimento all'impianto ReMi 34740501 (Alife) e al mese di giugno 2016, gli apparati di telelettura non hanno funzionato continuativamente e non sono stati resi disponibili i dati di misura giornalieri; di conseguenza non è stata garantita la generazione del dato di misura puntuale relativo al gas immesso presso i punti di consegna fisici, come previsto dalla lettera b), paragrafo 2, Capitolo 11 del Codice di Rete Tipo Distribuzione;
 - d. con riferimento all'impianto ReMi 34740501 (Alife) e al periodo compreso tra il giorno 24 e il giorno 30 novembre 2016, si è verificato il malfunzionamento del *flow computer* e non sono stati resi disponibili i dati di misura giornalieri; di conseguenza non è stata garantita la generazione del dato di misura puntuale relativo al gas immesso presso i punti di consegna fisici, come previsto dalla lettera b), paragrafo 2, Capitolo 11 del Codice di Rete Tipo Distribuzione;
66. in conclusione, alla luce di quanto evidenziato al precedente punto 65, emerge chiaramente che il mancato funzionamento dei sistemi di telelettura installati nelle cabine ReMi, al punto di ingresso della rete di distribuzione, e quindi la trasmissione al RdB di dati di misura non corretti, costituisce diretta e immediata conseguenza di una condotta inadeguata dell'impresa di distribuzione, tanto più grave se si considera che la diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore economico professionale esercente un servizio di pubblica utilità, quale il gestore, non è certo la diligenza "media" o "ordinaria" di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del "buon padre di famiglia"), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176;
67. nella fattispecie, peraltro, l'esercente non ha evidenziato eventuali circostanze, imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza, che avrebbero giustificato la violazione delle disposizioni regolatorie. Il gestore si è infatti limitato ad affermare, genericamente, che non possa essergli imputata né la violazione di norme regolatorie, né la violazione dell'obbligo di diligenza "specifica" di cui

all'art. 1176, comma 2 del c.c., in quanto *“si è tempestivamente attivato per risolvere l'anomalia del sistema di telelettura che ha comportato la mancata trasmissione, per un breve lasso di tempo, del dato relativo al gas immesso in ReMi e, dall'altro lato, ha immediatamente provveduto a richiedere al trasportatore la rideterminazione del dato relativo al gas immesso giornaliero con conseguente bilanciamento delle partite fisiche”*;

68. tra l'altro, come emerge chiaramente dall'istruttoria, conseguenza del mancato funzionamento dei sistemi di telelettura installati nelle cabine ReMi e quindi la trasmissione al RdB di dati di misura non corretti, è stata l'applicazione al reclamante, da parte dell'utente del trasporto Estra Energie, dei corrispettivi di scostamento per supero di capacità giornaliera sui ReMi di Riardo e Alife, per il mese di novembre 2016, di importi rispettivamente di €5.905,35 e di €187,28 e sui ReMi 34741701 (Cipriati) e 34747101 (Riardo), per il mese di dicembre 2016, di importi rispettivamente di €6.337,32 e €17.089,58. Anche su questo punto il gestore si è, però, limitato ad affermare che *“il superamento della capacità giornaliera che ha determinato l'imputazione della penale a Coopgas è dipeso dal fatto che nel mese di dicembre, essendosi verificato un problema sui sistemi di telelettura installati presso il contatore collocato nell'impianto ReMi, che per brevi periodi di tempo non hanno trasmesso i dati relativi ai quantitativi di gas immessi in ReMi, Snam Rete Gas ha recuperato solamente il dato relativo al volume totale transitato in ReMi, senza scaricare il dettaglio giornaliero ed ha distribuito in maniera costante i volumi, non considerando il trend di prelievo storico sul ReMi”*;
69. peraltro, è emerso dall'istruttoria che i suddetti corrispettivi, applicati al reclamante, non sarebbero però dovuti in quanto il reclamante medesimo non ha, di fatto, mai superato le soglie di utilizzo di detta capacità;
70. accertato, dunque, che il supero della capacità contrattualmente impegnata con il RdB è esclusiva conseguenza di un errore di misura o errore materiale dell'impresa di distribuzione, è presumibile che gli esiti della sessione di aggiustamento condotta ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas non evidenzino scostamenti;
71. conseguentemente, posto che sarà facoltà del reclamante decidere come gestire con Estra Energie eventuali conguagli nell'ambito del loro specifico rapporto contrattuale, lo *shipper*, in qualità di utente del trasporto, potrà poi eventualmente richiedere all'impresa di trasporto di procedere al conguaglio degli importi richiesti a titolo di corrispettivi di scostamento, ai sensi della deliberazione 223/2018/R/gas;
72. tuttavia si fa presente che, in base alla succitata deliberazione 223/2018/R/gas, le rettifiche saranno determinate con riferimento all'intero anno di interesse e non al singolo mese e l'impresa di trasporto potrà richiedere un'indennità amministrativa a copertura degli eventuali costi incrementali che dovrà sostenere; a questo riguardo si precisa, altresì, che le rettifiche potranno essere richieste limitatamente alla prima sessione di aggiustamento relativa all'anno in cui si è registrato lo scostamento e, quindi, nel caso specifico, trattandosi del 2016,

- dovranno essere richieste con riferimento alla prossima sessione di aggiustamento pluriennale di giugno 2018, non potendo, poi, essere più richieste successivamente;
73. a tal proposito, con riferimento ai punti di riconsegna della rete di distribuzione e ai punti di riconsegna ai clienti finali oggetto di reclamo, si rileva che l'RdB ha già portato a termine la raccolta dei dati di misura che saranno utilizzati nell'ambito della citata prossima sessione di aggiustamento pluriennale; infatti, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 670/2017/R/gas, l'RdB pubblicherà gli esiti della procedura con il dettaglio per ogni UdD servito dall'UdB, ovvero le nuove partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto in ciascun giorno gas, che saranno oggetto di conguaglio secondo quanto indicato all'articolo 2 della medesima deliberazione;
74. infine, per quanto riguarda le modalità e le tempistiche relative all'effettuazione dei conguagli dei corrispettivi di scostamento da parte delle imprese di trasporto, esse saranno definite con successivo provvedimento dell'Autorità.
75. In conclusione, alla luce della regolazione vigente in materia, e della qui effettuata ricostruzione fattuale, emergono le seguenti violazioni, da parte del gestore di rete:
- a. del paragrafo 2, lettera b), Capitolo 11 del Codice di Rete Tipo Distribuzione non avendo il gestore reso disponibili i dati di misura giornalieri e, di conseguenza, garantito la generazione del dato di misura puntuale relativo al gas immesso presso i punti di consegna fisici;
 - b. del paragrafo 3, Capitolo 11 del Codice di Rete Tipo Distribuzione, non avendo il gestore verificato la correttezza dei valori di prelievo trasmessi al RdB;
 - c. dell'articolo 24, comma 1 del TISG, non avendo il medesimo gestore messo a disposizione del RdB i dati di misura corretti relativi al PDR del reclamante (sul ReMi di Riardo);
76. pertanto, sulla base delle motivazioni che precedono, merita accoglimento la pretesa del reclamante nei confronti del gestore

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Coopgas S.r.l. nei confronti di CPL Distribuzione S.r.l., accertando la violazione del capitolo 11, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, dell'Allegato 2 alla deliberazione 108/06, nonché dell'articolo 24, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni